



**Proposta di Legge n. 109/10^A di iniziativa del Consigliere regionale G. Giudiceandrea,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n.18 – Norme in materia di usi civici -"**

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 recante: "Norme in materia di usi civici"

(...)

Art. 27

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 24 della l.r. 18/2007)

1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di decadenza entro 31 dicembre 2015 dall'entrata in vigore della presente legge.
2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.
3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.
4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.
5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione.

(...)

Proposta di Legge n. 109/10^A di iniziativa del Consigliere regionale G. Giudiceandrea, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n.18 – Norme in materia di usi civici -"

(...)

Art. 1

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 24 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e s. . e i. le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria